



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 23

DEL 11/03/2014

OGGETTO :

Ricorso T.A.R. , Di Rosa Salvatore – Averna Anna Maria, costituzione in giudizio.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo alle ore 13,50 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

- | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------|
| • | Morello Giuseppe | Sindaco | |
| • | Passarello Giuseppe | Vice Sindaco | |
| • | Saito Giuseppe | Assessore | |
| • | Gallo Angelo | Assessore | |
| • | Virone Elisa | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Signor Di Rosa Salvatore è comproprietario assieme alla moglie, Averna Anna Maria, di un appezzamento di terreno e di un fabbricato rurale, siti a Naro in contrada Grazia Campofranco, su cui sono stati eseguiti dei lavori;
- in data 26/02/2014, è stato notificato al Comune di Naro il Ricorso al TAR di Palermo, proposto dai Signori Di Rosa Salvatore e Averna Anna Maria, contro il Comune di Naro e contro il Capo Settore Tecnico P.O. n. 6;
- con tale ricorso si chiede l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 16248 del 23/12/2013 con la quale è stato comunicato ai ricorrenti che relativamente all'istanza di concessione edilizia in sanatoria, da loro presentata per sanare i lavori suddetti, è stato espresso parere negativo e che pertanto non poteva essere rilasciata la concessione in sanatoria. Con il suddetto ricorso inoltre si chiede l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 16252 del 23/12/2013, emanata dal Capo settore tecnico P. O. n. 6, con cui è stata rigettata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
- in seguito ad istruttoria da parte di questo ufficio, il Capo Settore Tecnico P.O. n. 6 del Comune di Naro ha relazionato che *“ la squadra di vigilanza di questo Comune in data 21/02/2013, ha effettuato il rilievo del fabbricato di che trattasi e dal confronto con l'atto di compravendita rep. 22469 del 14/01/2005 dove risulta che il fabbricato originario ha una superficie di mq 120 circa, ha rilevato...che la ditta ha effettuato la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiuntivo...si è del parere che esistono validi motivi che rendano necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune di Naro come è dato rilevare dalle motivazioni contenute negli stessi atti impugnati”*. Infatti nell'ordinanza di diniego di concessione, prot. n. 16252 del 23/12/2013, si dice che: *“ gli interventi edilizi abusivamente realizzati non possono oggettivamente farsi rientrare tra quelli di ristrutturazione edilizia del preesistente manufatto, così come chiesto con l'istanza di sanatoria edilizia ex art. 13 LN 47/85, in quanto gli stessi... sono da ritenere realizzati in epoca inequivocabilmente successiva a quella cui fanno riferimento le riprese aeree agli atti sia del 2003, che del 2007 nonché del 2008... l'abusiva realizzazione di due corpi di fabbrica aggiuntivi a quello preesistente e di nuova costruzione implicanti aumento di superficie e di volume, in evidente contrasto con le vigenti disposizioni del locale PRG e con la vigente legge sull'edificabilità dei suoli...osta al rilascio della chiesta concessione edilizia in sanatoria”*;

Considerato:

che è opportuno conformarsi alla nota del Capo Settore Tecnico P.O. n. 6. e difendere le ragioni di questo Comune;

Visti:

- ✓ Il ricorso al T.A.R. proposto dai coniugi Di Rosa,
- ✓ La nota prot. n. 2777 del 05/03/2014 redatta dal Capo Settore Tecnico P.O. n. 6., Geom. Sorce Carmelo,

- ✓ Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare n. 54 del 28/10/09,
- ✓ L'elenco unico fiduciario dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali,
- ✓ l'Orel,
- ✓ Il D. L.vo n. 267/2000,

SI PROPONE

- ✓ Di prendere atto del ricorso al T.A. R.
- ✓ Di prendere atto della nota prot. n. 2777 del 05/03/2014 redatta dal Capo Settore Tecnico P.O. n. 6., Geom. Sorce Carmelo e costituirsi in giudizio.
- ✓ di incaricare un legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire davanti al suddetto Tribunale.

Naro, 11/03/2014

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

DI NOMINARE l'Avv. Salvaggio Eliana quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s'impegno a praticare le pre vigenti tariffe professionali minimi di legge .

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....

